



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Provincia di Firenze

Servizio 6 Ambiente e Patrimonio
Ufficio Ambiente

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

N° 071 del 21.12.2009

OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione fra il Comune di Greve in Chianti e la Soc. S.A.FI. S.p.A. per la concessione di area alla suddetta società per la realizzazione e gestione di un centro di raccolta.

L'anno duemilanove e questo dì ventuno del mese di dicembre alle ore 15,40 in Greve in Chianti nella Sala delle adunanze posta nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

All'appello risultano:

BENCISTA' ALBERTO	Sindaco	Presente
BURGASSI LETIZIA	Assessore	Presente
FORNI MARCELLO	Assessore	Presente
FORZONI SIMONA	Assessore	Presente
ROMITI STEFANO	Assessore	Assente
PIERINI FILIPPO	Assessore	Assente
SOTTANI PAOLO	Assessore	Presente
VANNI TOMMASO	Assessore	Presente

Presenti N. 6 Assente N. 2

Assume la Presidenza il Sindaco Alberto Bencistà, partecipa il sottoscritto Dott. F. Marziali Segretario Generale incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17,30.



LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che:

- la Società SAFI S.p.A. è una società a partecipazione pubblica, che svolge per conto dei soci, tra i quali il comune di Greve in Chianti, in forma integrata, i servizi di igiene urbana (raccolta, trasporto e smaltimento di RSU ed assimilati, spazzamenti, gestione di impianti di selezione e smaltimento, etc.);
- la Società SAFI S.p.A., analogamente a quanto già effettuato per altri comuni associati, intende realizzare nel territorio del comune di Greve in Chianti un "Centro di Raccolta"; che la realizzazione sul territorio comunale di Greve in Chianti di una "Centro di Raccolta di cat. B" è prevista, oltre al resto, dal Piano Industriale dell'ATO 6 – Area metropolitana Fiorentina – approvato dall'assemblea Consortile di S.A.FI. S.p.A. con deliberazione n. 4 del 18-07-2007 – pubblicata sul BURT n. 42 del 17-10-2007;
- per tale scopo la Società SAFI S.p.A. ed il Comune di Greve in Chianti hanno concordemente individuato un'area, ritenuta tecnicamente idonea, di proprietà dell'Amministrazione comunale, posta in loc. MELETO gravante sulle particelle 77, 69, e 40 del foglio di mappa 9 CT;
- quanto oggetto della presente concessione ricade in area destinata a Verde Pubblico Esistente, come previsto nelle NTA del Regolamento Urbanistico Comunale (Tavola 3/16) e che tale area non è inserita nell'elenco del "Piano Provinciale per la gestione dei rifiuti – III° stralcio – relativo alla bonifica dei siti inquinati" e che pertanto si dovrà procedere alla variante urbanistica;

Dato atto che la competenza all'adozione dell'indirizzo di realizzare il Centro di Raccolta, di che trattasi, è, in via esclusiva, attribuita al Consiglio Comunale, e che il presente atto necessita a SAFI s.p.A. affinché possa essere approvato dal competente organo sociale.

Dato, altresì, atto che, nella ipotesi in cui SAFI o il Consiglio Comunale di Greve in Chianti non approvassero, ripetesi a livello di indirizzo, la realizzazione dell'opera di che trattasi, non maturano spese a nessun titolo a carico di chi che sia.

Visto lo schema di convenzione allegato alla presente e che ne diventa parte integrante e sostanziale.

Visto il D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000;

Visto l'art. 48 del D.Lgs. n° 267/2000;

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio 6 ai sensi dell'art. 49 del Dlgs 267/2000;

Con voti favorevoli 6

DELIBERA

- di approvare lo schema di convenzione per la concessione dell'area, posta in loc. Meleto, al fine di realizzare un "Centro di Raccolta", allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, previa, in ogni caso, approvazione del relativo indirizzo da parte del Consiglio Comunale di Greve in Chianti.



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Provincia di Firenze

Comune di Greve in Chianti
Provincia di Firenze

Concessione di area alla Società SAFI S.p.A. per realizzazione e gestione di un centro di raccolta.

L'anno (.....) e questo di (.....) del mese di presso la sede del comune di Greve in Chianti

TRA I SIGNORI

Sig., nato/a a il, Responsabile del Servizio del comune di Greve in Chianti (Cod. Fisc.), la quale interviene nel presente atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 comma 3, lettera c) del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo;

Sig. Idilio Pisani nato a Portoferraio il 10 Aprile 1951 – il quale interviene al presente atto non in proprio, ma in qualità di Legale Rappresentante della Società SAFI S.p.A., con sede in Greve in Chianti, loc. Testi (Codice Fiscale 04296330481) nonché in esecuzione del verbale del Consiglio di Amministrazione del, depositato agli atti dell'ufficio contratti del Comune.

PREMESSO

- Che la Società SAFI S.p.A. è una società con partecipazione maggioritaria pubblica, che svolge per conto dei comuni soci, tra i quali il comune di Greve in Chianti, in forma integrata, i servizi di igiene urbana (raccolta, trasporto e smaltimento di RSU ed assimilati, spazzamenti, gestione di impianti di selezione e smaltimento, etc.);
- che la Società SAFI S.p.A., analogamente a quanto già effettuato per altri comuni associati, intende realizzare nel territorio del comune di Greve in Chianti una "Centro di Raccolta";
- che la realizzazione sul territorio comunale di Greve in Chianti di una "Centro di Raccolta di cat. B" è prevista, tra le altre cose, dal Piano Industriale dell'ATO 6 – Area metropolitana Fiorentina – approvato dall'assemblea Consortile con deliberazione n. 4 del 18-07-2007 – pubblicata sul BURT n. 42 del 17-10-2007;
- che per tale scopo la Società SAFI S.p.A. ed il Comune di Greve in Chianti hanno concordemente individuato un'area di proprietà dell'Amministrazione comunale, della superficie di circa mq, posta in loc. Meleto, gravante sulle particelle 77, 69 e 40 del foglio di mappa 9 CT, il tutto come meglio individuato con perimetrazione verde nella planimetria catastale allegata sotto la lettera A al presente atto;
- che quanto oggetto della presente concessione ricade in area destinata a Verde Pubblico esistente come previsto nelle NTA del Regolamento Urbanistico Comunale (Tavola 3/16) e che tale area non è inserita nell'elenco del "Piano Provinciale per la gestione dei rifiuti – III° stralcio – relativo alla bonifica dei siti inquinati";
- che, con provvedimento del C.C. n. ... del....., il Comune di Greve in Chianti ha disposto la concessione in uso alla SAFI S.p.A. dell'area di che trattasi, per gli scopi prefissati ed alle condizioni appresso specificate;

Quanto sopra premesso, fra le parti costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente atto.

ART. 2

Il Comune di Greve in Chianti concede alla Società SAFI S.p.A., che accetta, l'uso di un'area di proprietà comunale posta in loc. Meleto della superficie di circa mq, gravante sulla



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Provincia di Firenze

particella..... del foglio di mappa.....CT, il tutto come meglio individuato con perimetrazione rossa nelle planimetrie in scala....allegate sotto la lettera "A" al presente atto;

ART.3

La Società SAFI S.p.A., in qualità di gestore dei servizi di igiene urbana a favore del Comune di Greve in Chianti, si impegna ad utilizzare i suddetti beni esclusivamente per la realizzazione e la successiva gestione di una "Centro di Raccolta", il cui progetto di massima, comprensivo del piano finanziario, è allegato al presente atto sotto la lettera "B", che comporta una spesa complessiva di €
.....

In particolare, la Società SAFI S.p.A. è tenuta a:

- effettuare tutti i livelli di progettazione, ed a sottoporre gli stessi all'approvazione dell'Amministrazione Comunale;
- ottenere tutti i necessari permessi, pareri, atti autorizzativi ai fini della realizzazione e gestione dell'impianto;
- indire ed espletare gara d'appalto per l'esecuzione dei lavori, nel rispetto delle vigenti norme ed in adempimento a tutti i relativi obblighi ed oneri;
- gestire la Centro di Raccolta realizzata ai sensi della vigente normativa.

ART. 4

Società SAFI S.p.A., con la sottoscrizione del presente atto, garantisce che l'inizio dei lavori e la successiva gestione della Centro di Raccolta sono subordinati al preventivo ottenimento, a carico ed a verifica di SAFI S.p.A. di tutte le necessarie autorizzazioni da parte delle competenti autorità amministrative.

ART. 5

Sono a carico esclusivo di SAFI S.p.A. tutti gli oneri e le spese, nessuno escluso, relativi alla progettazione, alla realizzazione ed alla successiva gestione dell'opera di cui trattasi.

Conseguentemente, per il tempo di durata della presente Concessione d'uso, gli ammortamenti relativi alle opere realizzate ed agli impianti installati saranno effettuati da SAFI S.p.A., secondo il piano di ammortamento di cui al successivo art. 7.

ART. 6

La durata della presente concessione d'uso – tenuto conto della finalità di pubblico interesse ed in analogia all'art. 14 comma 2 del DPR 13-09-2005 n. 296, è stabilita in 20 (venti) anni con decorrenza dalla data della sua sottoscrizione; alla scadenza potrà essere rinnovata, per un periodo di anni sei, su concorde ed esplicita volontà delle parti.

La presente concessione cessa in ogni caso alla scadenza della gestione da parte di SAFI S.p.A. del servizio di igiene urbana a favore del Comune, ovvero al verificarsi della sua anticipata risoluzione in conseguenza del passaggio della gestione ad un nuovo soggetto gestore, comunque individuato con le procedure previste dalla legge.

In tale ultimo caso SAFI S.p.A. si impegna a far subentrare, a richiesta del Comune, il nuovo gestore nell'uso dell'area oggetto della presente concessione e negli obblighi relativi alla realizzazione della Centro di Raccolta e/o alla gestione della medesima, qualora già realizzata. Comporta la decadenza dalla concessione, previa contestazione da parte del Comune, il grave inadempimento da parte di SAFI S.p.A. degli obblighi inerenti la stessa.

Il Comune di Greve in Chianti si riserva, in ogni momento, la facoltà di rientrare in possesso dell'area oggetto della presente concessione – previa preventiva disdetta – qualora ricorrano eccezionali motivi di pubblica utilità.

ART. 7

Tutte le opere realizzate da SAFI S.p.A. sull'area oggetto della presente concessione, fatta eccezione per quelle facilmente amovibili ed esclusi comunque i beni mobili, sono acquisite in proprietà dal Comune di Greve in Chianti.

Alla scadenza del presente contratto il comune di Greve in Chianti, ovvero il nuovo gestore, comunque individuato con le procedure previste dalla legge, avrà il solo onere di corrispondere alla stessa SAFI S.p.A. un importo pari a quello degli ammortamenti eventualmente non completati per



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Provincia di Firenze

le opere realizzate con risorse proprie di SAFI S.p.A. e, quindi, non per quelle finanziate con risorse di Enti pubblici (Comunità Europea, Stato, Regione, Provincia, ATO, Comune).

Conseguentemente tutti gli investimenti che SAFI S.p.A. dovesse effettuare successivamente alla realizzazione dell'impianto in oggetto, nel periodo di validità del presente contratto, per innovazioni, modifiche od integrazioni che si rendessero necessarie, ferme restando la tipologia e caratteristiche dimensionali previste dal progetto approvato, dovranno essere preventivamente approvati dall'Amministrazione Comunale.

Ai fini di una puntuale individuazione degli oneri di cui al presente articolo il progetto definitivo sottoposto all'approvazione dell'Amministrazione Comunale dovrà contenere il Piano di Ammortamento dell'opera.

Ai medesimi fini SAFI S.p.A. garantisce il successivo aggiornamento del suddetto Piano così da rendere possibile in ogni momento l'individuazione dell'esatto valore dei beni non ancora ammortizzati.

ART. 8

SAFI S.p.A. assume ogni responsabilità in ordine alla normale conduzione dell'impianto, nel rigoroso e puntuale rispetto delle vigenti normative in ogni grado, con particolare riferimento a quelle in materia di sicurezza sul lavoro, ambientali e gestione dei rifiuti.

SAFI S.p.A. si impegna ad osservare e far osservare la necessaria diligenza nell'utilizzo del bene e degli impianti, in modo da evitare qualsiasi danno anche a terzi e restituire il bene nelle condizioni in cui è stato consegnato.

Conseguentemente, SAFI S.p.A. è l'unica ed esclusiva responsabile per danni, diretti o indiretti, che dovessero essere cagionati a terzi nell'esercizio dell'impianto, impegnandosi fin da ora a tenere indenne il Comune di Greve in Chianti da ogni eventuale pretesa o richiesta.

SAFI S.p.A., contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, produce al Comune di Greve in Chianti idonea polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti da rischio locativo, responsabilità civile generale verso terzi, danni al bene concesso, al proprietario ed a terzi, derivanti da furti, fulmine, incendio, scoppio, esplosione, immissione d'acqua e responsabilità civile per attività pericolose.

SAFI S.p.A., con la sottoscrizione del presente atto, si costituisce inoltre custode dell'area e dei locali concessi in uso, nonché di ogni altro spazio utilizzato per la funzionalità del servizio.

ART. 9

SAFI S.p.A., dopo l'inizio di decorrenza della presente concessione, verrà immessa nella detenzione dei beni sopra descritti mediante formale consegna degli stessi, nello stato di fatto in cui si trovano alla data di consegna e con la sottoscrizione, in contraddittorio, di specifico verbale.

Il Comune di Greve in Chianti si riserva la facoltà di effettuare, tramite i propri tecnici ed in contraddittorio con il concessionario, controlli circa lo stato di conservazione del bene.

ART. 10

A fronte dell'uso concesso, SAFI S.p.A. si obbliga a corrispondere al Comune di Greve in Chianti la somma annuale di € 10.000,00 (diecimila) per tutta la durata della presente concessione, con adeguamento ISTAT su base annuale.

La somma corrispondente ai primi 10 anni di concessione, pari a euro 100.000 (centomila) viene corrisposta da SAFI in via anticipata, senza interessi, nel momento in cui il Comune di Greve in Chianti ne farà richiesta.

ART. 11

Eventuali modifiche ai termini della presente Concessione d'uso dovranno risultare esclusivamente per iscritto ed essere preventivamente approvate dalle parti contraenti.

È fatto divieto alla SAFI S.p.A. di concedere, sublocare o dare in comodato a terzi l'area oggetto della presente concessione per la gestione di altra attività, ovvero di cedere il presente contratto a terzi, senza la preventiva autorizzazione del Comune.

Qualora nel corso dei lavori dovessero emergere situazioni di contaminazioni del sito, che ad oggi non si sono manifestate, si procederà secondo quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006 e, in tal caso, se



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Provincia di Firenze

necessario allo scopo, si procederà ad adeguare gli accordi della presente concessione, nei modi di cui al primo comma del presente articolo.

ART: 12

Le spese del presente atto e consequenziali, ivi comprese quelle di eventuale registrazione, saranno a carico di SAFI S.p.A..

ART: 13

Eventuali controversie relative alla interpretazione, alla validità ed alla esecuzione del presente atto saranno regolate dal Tribunale di Firenze.

ART. 14

Il presente atto verrà registrato in caso d'uso con spese a carico della Società SAFI S.p.A..
Letto confermato e sottoscritto

Il Responsabile del Servizio n. .

Il rappresentante SAFI S.p.A..